

Risposta n. 439/2021

OGGETTO: Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società ALFA Srl (di seguito "la società" o "l'istante") rappresenta che è stata costituita il ... 2019, iscritta in CCIAA il ... 2019 con inizio attività il ... 2019.

L'inizio attività era subordinato al perfezionamento dell'affitto di due rami d'azienda verso l'istante (cessionaria), da parte della società BETA GROUP Srl (cedente), sottoscritti in data ... 2019.

Lo scrivente espone i seguenti dati contabili essenziali risultanti dalle contabilità delle due società.

BETA GROUP Srl:

- fatturato I ramo d'azienda X ... 2019 ... 2019 euro ...;
- fatturato II ramo d'azienda Y ... 2019 ... 2019 euro

ALFA Srl:

- fatturato anno 2019 (...- ...) euro ...;
- fatturato anno 2020 euro

L'istante intende sapere se e in che misura possa fruire del «*contributo a fondo perduto COVID-19*» previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene, stante il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 25 commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di dover adottare il seguente comportamento:

- considerare i dati aggregati dei rami ceduti nel 2019 della società cedente, riferibili al periodo antecedente al perfezionamento del fitto di ramo d'azienda, e del fatturato del 2019 del cessionario, ovvero quello riferibile al periodo successivo al fitto di ramo d'azienda, per un totale complessivo di euro ...;

- considerare il fatturato del cessionario del 2020 pari ad euro ...;

- determinare, visto il fatturato aggregato del 2020 di riferimento, l'aliquota applicabile alla fascia di fatturato di ricavi compresi tra 1.000.000 di euro e 5.000.000, pari al 30%;

- determinare sulla scorta dei dati aggregati la perdita media mensile del fatturato in euro ..., «*che, pur essendo inferiore al 30%, per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa (superiore, pari o inferiore al 30%), a tale importo si applica la percentuale prevista*»;

- richiedere il contributo a fondo perduto, pari ad euro

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in

merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[...] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L'agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:

- dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- dall'articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni "rosse");
- dall'articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con

modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;

· dall'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «contributo a fondo perduto COVID-19»).

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato rappresentato che: *«Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti. Al riguardo, si precisa che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020».*

In merito al tema oggetto della presenta istanza, si rammenta che:

· con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 (cfr. paragrafo 2.1), emanata a seguito dell'introduzione del contributo a fondo perduto a opera del citato articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, è stato precisato che, in relazione ai soggetti aventi causa di un'operazione di riorganizzazione aziendale, *«occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato»* e che *«in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1°*

gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, (...) sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita»;

· con la successiva circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (cfr. paragrafo 4.5), previo richiamo alla citata circolare n. 15/E del 2020, è stato chiarito che, nell'ipotesi di subentro in un contratto d'affitto d'azienda, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato. Nel paragrafo 5.1 della medesima circolare è stato precisato che le indicazioni della circolare n. 15/E del 2020 in relazione ai soggetti aventi causa di un'operazione di riorganizzazione aziendale, sono estensibili *«anche alle ipotesi in cui l'azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d'affitto d'azienda (...). Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del trasferimento».*

Alla luce dei chiarimenti di prassi sopra richiamati, l'istante non può essere incluso tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021 e deve determinare il *«CFP COVID-19 decreto sostegni»* considerando gli effetti delle aziende acquisite in affitto (come descritto in istanza), sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché in relazione alle soglie di determinazione del *«CFP COVID-19 decreto sostegni»*.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)